**FAC SIMILE FIDEJUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA\***

**GARANZIA PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPATA PER L’AIUTO ALL’AMMASSO PRIVATO DI CARNI DI VITELLO-** **Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376 di modifica del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 prot. 9021200**

*\*Ai sensi del Decreto ministeriale 11 settembre 2020 prot. n. 9118376 in modifica del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 n. 9021200, articolo 11 comma 4 per i beneficiari che presentano domanda di aiuto dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 è necessario presentare polizza fidejussoria pari al 110% dell’aiuto richiesto.*

*\*\*L’Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.*

Fidejussione Bancaria/Assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (obbligatorio)

Premesso:

A) che la Ditta ……………………. con sede legale in……………. ………….C.F.(CUAA) n……………………………..….. CCIAA (Prov/REA) …….………………………… in riferimento alla domanda di aiuto presentata per l’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00 del protocollo AGEA alla sua domanda di aiuto con identificativo assegnato n. prot. xxx del xx/xx/2020 *(presente nella comunicazione di esito istruttorio)* dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come Agea), intende presentare una domanda di pagamento anticipata ai sensi del Paragrafo 11 delle Istruzioni Operative AGEA n.……..del ………..

B) che, ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 prot. 9021200, modificato dal Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376, per la presentazione della domanda di pagamento anticipata, l’operatore interessato deve prestare all’Organismo pagatore Agea una *cauzione pari al 110% dell’aiuto richiesto, per un totale di euro ………..…,…. IVA esclusa.*

C) che tale garanzia è rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell’apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall’IVASS all’esercizio del ramo cauzioni dell’Unione Europea.

D) che la suddetta garanzia è intesa a garantire che la Ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per partecipare all’aiuto di che trattasi.

**CIO’ PREMESSO**

La Compagnia Assicuratrice/ Banca ……………partiva IVA

con sede legale in………………. (di seguito indicata come Fideiussore) iscritta nel Registro delle Imprese di………… al numero…………………

* per le Assicurazioni, dichiara di essere iscritta all’Albo, istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle Imprese abilitate al 15 Ramo Cauzioni (detto Albo è consultabile sul sito web al seguente indirizzo [www.ivass.it](http://www.ivass.it));
* per le Banche dovrà essere indicato: Codice ABI …………Codice CAB……….……,

in persona del Rappresentante Negoziale/Agente pro tempore/Agente procuratore speciale, Sig……..…………………………… nell’interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore a favore dell’Agea dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’importo suddetto in relazione a quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Agea a causa dell’escussione, fino a concorrenza dell’importo pari a 110% dell’aiuto richiesto , per complessive € …………..,.. Iva Esclusa

SEGUE GARANZIA N: DEL

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA:

1. L’eventuale escussione della garanzia da parte di AGEA sarà finalizzata a tutelare la posizione dell’Agenzia in caso di mancata restituzione di somme indebitamente percepite dal beneficiario a titolo di anticipo.
2. Lo svincolo della polizza fidejussoria da parte dell’Organismo pagatore AGEA è previsto nel caso in cui i termini dell’ammasso sono rispettati durante l’arco del contratto ed è quindi subordinato all’esito della verifica della presenza dei requisiti di ammasso in seguito ai controlli in loco effettuati presso gli stabilimenti/magazzini dei soggetti beneficiari ai sensi dell’art. 5, c. 8 del Reg. (UE) 2016/1238 così come richiamato dai paragrafi 12 e 15 delle Istruzioni operative
3. Lo svincolo della polizza fidejussoria è altresì previsto in tutti i casi in cui l’Organismo pagatore AGEA, a fronte di un importo anticipato ed effettivamente pagato, di cui, tuttavia, non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all’aiuto, si riserva la facoltà di chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite che sono effettivamente rimborsate da parte del beneficiario (par. 16 delle medesime Istruzioni operative).
4. Agea notificherà mediante PEC, al Contraente e per conoscenza al Fideiussore, l’avviso di pagamento della somma richiesta. Il Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, dovrà pagare ad Agea quanto richiesto.
5. Il Fideiussore garantisce ad Agea il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell’importo assicurato eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione.
6. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposita notifica, inviata per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare la somma dovuta, la cauzione potrà essere escussa dall’Agea facendone richiesta al fideiussore mediante PEC.
7. Il **pagamento** dell’importo richiesto da Agea sarà effettuato dal Fideiussore **a prima e semplice richiesta scritta**, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre il termine notificato nella richiesta stessa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all’Agea alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
8. La presente garanzia viene rilasciata con espressa **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** di cui all’art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli art. 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all’estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di Agea.
9. La presente cauzione avrà **durata di 12 mesi** dalla data di emissione, con automatica rinnovazione per ulteriori 6 mesi. Al termine di detto periodo la garanzia verrà a cessare fatta salva la possibilità da parte di AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre.
10. L’OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento anticipata da parte del beneficiario.
11. In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all’aiuto dell’importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell’avvenuto rimborso da parte del beneficiario.
12. Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione delle somme ad essi richieste, il Contraente ed il Fideiussore si impegnano ad integrare l’importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell’effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.
13. In caso di controversie fra Agea ed il Fideiussore, **foro competente** sarà esclusivamente quello di **Roma.**

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE